

SOLUZIONI ESAME 2003 PARERE PENALE

Parere n.1

(contempla un caso già assegnato al corso Ius&Law 2000 e trattato sulla "Guida all'esame scritto per la professione di avvocato" IV ediz. Casa Editrice La Tribuna Piacenza 2003, pp. 224 - 225)

Caia, privata cittadina, rilasciava un'intervista a Tizio, giornalista intervistatore, nella quale costei definiva Sempronio, all'epoca direttore generale dell'Azienda Sanitaria di Genova, un "faccendiere" ed "un opportunist che cerca soltanto intrallazzi".

Tizio pubblicava su un quotidiano a rilevanza nazionale l'intervista senza effettuare alcun controllo in ordine alla veridicità delle circostanze addotte dall'intervistata ed alla continenza delle espressioni riferite, ma riportando le affermazioni di Caia tra virgolette.

Tizio si reca da un legale per conoscere le conseguenze della sua condotta.

Il candidato, assunto le vesti del legale, premessi brevi cenni sulla rilevanza della scriminante del diritto di cronaca rediga motivato parere soffermandosi sul reato ipotizzabile e sui suoi elementi costitutivi con particolare riferimento a quello psicologico.

La soluzione del quesito comporta l'analisi del reato di cui all'articolo 595 c.p. e della scriminante del diritto di cronaca che viene ricondotta nell'ambito dell'articolo 51 c.p.

Come noto, l'articolo 595 punisce il comportamento del soggetto che, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, indicando, quale aggravante, il fatto che l'offesa sia arrecata con il mezzo della stampa.

L'oggetto della tutela viene individuato nella reputazione che, secondo la dottrina prevalente, deve intendersi quale onore in senso oggettivo.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo del reato, l'opinione dominante è nel senso di ritenere sufficiente il dolo generico; è quindi necessario che sussista la coscienza e volontà della condotta offensiva, cioè della comunicazione dell'addebito offensivo ad altre persone, nonché la consapevolezza dell'offensività dell'addebito per la reputazione del soggetto passivo.

La scriminante di cui all'articolo 51 relativa all'esercizio del diritto di cronaca viene ritenuta applicazione ed attuazione del disposto di cui all'articolo 21 Cost., il quale riconosce e garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Il problema, affrontato diffusamente dalla recente giurisprudenza, attiene alla fissazione dei limiti entro i quali l'esercizio della libertà di pensiero può giustificare anche la lesione della reputazione altrui.

Proprio con riferimento alla configurabilità nell'esercizio del giornalismo del reato di cui all'art. 595 e, soprattutto, sulla possibile sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca la Cassazione non ha tuttavia una posizione univoca.

Un primo orientamento (più rigoroso) ritiene infatti che il giornalista (ed il direttore del giornale, ciascuno in considerazione del proprio ruolo), in quanto istituzionalmente investiti del compito di informare il pubblico, debbano fungere da "filtro" tra la notizia ed il lettore, evitando di redigere e pubblicare articoli il cui contenuto sia palesemente diretto al discredito ed all'offensività di una persona. Il giornalista deve quindi verificare che la notizia presenti tre requisiti fondamentali: 1) il rispetto dei limiti della verità riferita al fatto riportato; 2) l'interesse sociale all'informazione sulla notizia; 3) la continenza delle espressioni usate (Cassazione 7948/00).

Esiste, però, un secondo orientamento il quale pur non negando i requisiti dell'orientamento sopracitato sul requisito della verità pone, invece, maggiormente attenzione alle modalità con le

quali viene esercitata la professione, puntando proprio sulla professionalità del giornalista ed osservando che quando lo stesso si sia limitato a fungere da mero cronista dell'accaduto, con nessun intento istigativo o provocatorio relativamente a quanto proferito dall'intervistato, non si può negare che lo stesso abbia compiuto il proprio lavoro in modo corretto.

Il limite della verità va, quindi, riferito non tanto all'effettiva sussistenza dei fatti riportati, bensì alla puntuale rispondenza tra quanto affermato dall'intervistata e quanto pubblicato.

Al verificarsi di queste condizioni, pertanto, secondo questo orientamento può riconoscersi la sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca, con conseguente liceità della condotta del giornalista (Cassazione n. 2144/00).

Va rilevato, però, che sono intervenute recentemente le Sezioni Unite della Cassazione che hanno puntualizzato come la semplice trascrizione letterale dell'intervista resa da un soggetto non comporti di per sé l'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, incombendo sempre al giornalista il dovere di controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite.

Tale condotta tuttavia risulta penalmente lecita quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del destinatario delle affermazioni ed a giustificare l'esercizio del diritto di cronaca (Cass. S.U. 30/5/01 n. 37140).

Alla luce del più recente orientamento la condotta di Tizio potrebbe, quindi, integrare gli estremi del reato di diffamazione, in considerazione del tenore delle espressioni riportate e della probabile insussistenza, nel caso di specie, di un interesse pubblico all'informazione tale da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca, anche in conseguenza del fatto che l'intervista è stata rilasciata da una privata cittadina.

Un'attenta difesa, invece, potrebbe far leva sul particolare interesse pubblico della vicenda sottesa al caso tale da giustificare la diffusione a livello giornalistico delle opinioni correnti nel pubblico.

Parere n.2

(contempla un caso già assegnato al corso Ius&Law 2001 e trattato sulla "Guida all'esame scritto per la professione di avvocato" IV ediz. Casa Editrice La Tribuna Piacenza 2003, pp. 484 - 485)

Tizio veniva avvicinato da Caio, maresciallo della Guardia di Finanza che gli riferiva dell'arrivo di un esposto anonimo in merito a delle irregolarità commesse dalle aziende Alfa e Beta per le quali Tizio svolgeva la propria prestazione professionale in qualità di Dottore commercialista facendogli intendere che avrebbe potuto occultare l'esposto, evitando in tal modo delle conseguenze negative a Tizio stesso ed alle società in questione.

Tizio e Caio si incontravano tre volte presso l'abitazione del dottore commercialista: nel corso della prima riunione si parlava del possibile intervento del maresciallo per definire la vicenda; nel corso della seconda riunione era quantificata la somma pretesa dal sottufficiale, durante la terza vi era la consegna di una parte della somma.

Caio si reca da un legale per conoscere quali possono essere le conseguenze della sua condotta.

Il candidato assunto le vesti del legale premessi brevi cenni sui delitti dei Pubblici ufficiali nei confronti della P.A. rediga motivato parere soffermandosi sulla problematica sottesa al caso in esame.

Una puntuale disamina del caso deve partire con la breve illustrazione delle caratteristiche dei reati commessi dai Pubblici Ufficiali nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Questa categoria di reati, che si colloca nel più ampio ambito dei delitti contro la Pubblica Amministrazione ove si tutela il regolare funzionamento ed il prestigio degli Enti Pubblici, protegge più specificamente l'interesse statale alla imparzialità, alla fedeltà, alla probità ed alla riservatezza dei Pubblici Ufficiali nonché degli incaricati di pubblico servizio.

Le figure più importanti previste dal Capo I del Titolo II del II Libro del Codice Penale sono rappresentate dal peculato, dalla concussione, dalla corruzione e dall'abuso d'ufficio le quali nella maggior parte dei casi sono connotate dal carattere della plurioffensività poiché di volta in volta possono essere tutelati anche altri interessi quali il patrimonio pubblico o dei privati ovvero la libertà di determinazione dei soggetti che interagiscono con la P.A.

Quest'ultimo è proprio uno dei beni tutelati dalla figura di concussione disciplinata dall'art. 317 c.p. la cui caratteristica essenziale è costituita dallo stato di soggezione del privato il quale viene costretto ovvero indotto ad una prestazione non dovuta dal Pubblico Ufficiale che abusa della sua qualità.

Viceversa nella corruzione c.d. propria viene punito il mercimonio della funzione pubblica la quale oltretutto viene piegata a fini contrari ai doveri d'ufficio: si rinviene in questa figura un vero e proprio *pactum sceleris* mediante il quale il privato ed il Pubblico Ufficiale si accordano in posizioni del tutto paritarie.

Quindi non sussisterà il delitto di corruzione bensì quello di corruzione propria prevista dall'art. 319 c.p, qualora il privato non versi in uno stato di c.d. *metus publicae potestatis* inteso come stato psicologico di timore o, comunque, non sia neppure costretto o indotto alla prestazione indebita anche solo per evitare il maggior danno, ma diversamente persegua un vantaggio che si determini autonomamente e che si collochi rispetto a quello del Pubblico Ufficiale in una situazione di *par condicio contractualis*.

Alla luce di tali principi che si riscontrano in un orientamento giurisprudenziale costante (si veda per il caso specifico Cass. Pen. Sez. VI 12 luglio 2000 n. 9737) nel caso di specie la pubblica accusa

potrebbe ugualmente sostenere l'ipotesi di concussione sulla base del fatto che nel contegno di Caio si può rinvenire un'attività di induzione all'esborso economico nei confronti di Tizio.

Infatti egli benché non intimorito si presenta in una situazione che potrebbe essere valutata come stato di soggezione in quanto la prospettazione da parte di Caio era volutamente tesa ad evidenziare il pregiudizio derivante dall'esposto evitabile con il versamento del denaro.

Un'attenta difesa dovrebbe, invece, evidenziare che i ripetuti incontri tra Caio e Tizio erano sintomatici di una vera e propria contrattazione in essere nell'ambito della quale ciascuno cercava il proprio tornaconto ed in particolare Tizio non versava in stato di soggezione alcuno essendo evidente la libera e precisa volontà di evitare il pregiudizio che avrebbe comportato il ricevimento dell'esposto e di cogliere l'occasione che veniva proposta dal Pubblico Ufficiale.

Per cui la condotta di Caio potrebbe essere ricondotta, con difesa puntuale, all'interno della più lieve ipotesi di corruzione propria.